

## Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: Cittadinanza e immigrazione Rassegna di atti e sentenze – febbraio 2024

a cura dell'Osservatorio [www.sls.unisa.it](http://www.sls.unisa.it)

### [Sentenza della Corte \(Terza Sezione\) del 29 febbraio 2024](#)

[\(Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. JF., causa C-222/22\)](#)

La cd. “**direttiva qualifiche**” (direttiva 2011/95/UE) non consente di presumere che qualsiasi **domanda reiterata** basata su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la sua partenza dal paese d'origine derivi da un'intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Qualsiasi domanda reiterata **deve essere valutata individualmente**.

\*

### [Sentenza della Corte \(Prima Sezione\) del 22 febbraio 2024](#)

[\(WA c. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, causa C-491/21\)](#)

Il **rifiuto di rilasciare una carta d'identità** che possa valere come documento valido per l'espatrio all'interno dell'Unione europea, per il solo motivo che un cittadino dell'Unione, che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e soggiorno in un altro Stato membro, ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato membro, non è compatibile con **l'articolo 21 del TFUE**, **l'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali e con la direttiva 2004/38/CE** (art. 4, par. 3).

\*

### [Sentenza della Corte \(Grande Sezione\) dell'8 febbraio 2024](#)

[\(A.A c. Bundesrepublik Deutschland, causa C-216/22\)](#)

Qualsiasi sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ivi compresa una sentenza che si limiti ad interpretare una disposizione del diritto dell'Unione già in vigore al momento dell'adozione di una decisione concernente una domanda precedente, costituisce un “**elemento nuovo**”, ai sensi dell'art. 33, par. 2, lett. d) e dell'art. 40, parr. 2 e 3 della **direttiva procedure** (direttiva 2013/32/UE), indipendentemente dalla data in cui essa è stata pronunciata, qualora aumenti in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere riconosciuto il beneficio di una protezione internazionale. Inoltre, l'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), della suddetta direttiva permette, ma non impone, che **gli Stati membri conferiscano ai loro giudici, quando questi annullano una decisione che rigetta una domanda reiterata** in quanto inammissibile, **il potere di decidere loro stessi su tale domanda, senza dover rinviare l'esame della stessa all'autorità accertante**, a condizione che i giudici suddetti rispettino le garanzie previste dal capo II della stessa direttiva.